



COMUNE DI ROMENTINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06.04.2022

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Assegnazione degli spazi e titoli abilitativi

Titolo II - Parchi di divertimento

Art. 3 - Parchi di divertimento

Art. 4 - Organico attuale dei Parchi di divertimento tradizionali

Art. 5 - Richiesta di realizzazione di Luna Park

Art. 6 - Procedimento per la realizzazione del Luna Park

Art. 7 - Efficacia degli atti

Art. 8 - Obblighi dell'assegnatario

Art. 9 - Mezzi di abitazione

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Subentri

Art. 12 - Sostituzione definitiva dell'attrazione

Art. 13 - Attività commerciali e di ristorazione nel Parco

Titolo III - Circhi ed altre attività dello spettacolo viaggiante non costituenti parco di divertimento

Art. 14 - Ubicazione e frequenza delle manifestazioni

Art. 15 - Domanda per l'installazione

Art. 16 - Criteri di concessione

Art. 17 - Obblighi dell'imprenditore circense

Art. 18 - Disciplina d'uso

Titolo IV - Attrazioni Singole

Art. 19 - Concessioni

Art. 20 - Procedure ed obblighi

Titolo V - Norme finali e transitorie

Art. 21 - Attività di controllo

Art. 22 - Norme finali

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1-Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 18.3.1968 n.337 recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", disciplina l'assegnazione delle aree per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e per l'installazione delle relative attrazioni sul territorio del Comune di Romentino, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18.6.1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni, con relativo Regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, nonché nel Decreto del Ministero dell'Interno 18 Maggio 2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13 dicembre 2012, "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", oltre che con le circolari del Ministero dell'Interno n. 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 (Gabrielli) e n. 11001/1/110/(10) del 28.07.2017 e del 18.07.2018 sulle misure di sicurezza da adottare durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo.

Art. 2-Assegnazione degli spazi e titoli abilitativi

1. L'assegnazione di spazi per le attività di cui all'art.1 può avvenire nell'ambito di parchi unitari, istituiti in periodi specifici dell'anno, o mediante assegnazione di singoli spazi autonomi.
2. Le aree destinate alle attività di spettacolo sono individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. L'assegnazione dell'area comunale avviene con provvedimento dirigenziale di concessione dello spazio pubblico, con le modalità previste dalla relativa vigente normativa comunale.
4. Le aree possono essere assegnate agli esercenti dello spettacolo viaggiante a condizione che:
 - L'esercente sia in possesso della licenza per spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931;
 - L'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art.4 della legge 337/1968 e sia dotata di regolare Codice Identificativo dell'Attrazione
 - L'esercente sia iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
5. Lo svolgimento dell'attività è altresì subordinato alla verifica di pubblica sicurezza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.
6. L'esercizio di attività di spettacolo viaggiante in aree pubbliche o private è soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente Regolamento. Nel caso di aree private è necessario il previo nullaosta del proprietario dell'area interessata.
7. Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello di dipendenti e collaboratori, se dallo

stesso derivino danni ad altri. Ogni responsabilità per i danni causati e derivati, sia direttamente che indirettamente, ivi incluse le fasi di accesso, montaggio, smontaggio e allontanamento, è a totale carico del concessionario. L'Amministrazione comunale non si assume responsabilità alcuna verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivante dall'occupazione del suolo e dall'installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni.

TITOLO II - Parchi di divertimento

Art. 3 - Parchi di divertimento

1. Sono considerati parchi divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, costituiti da un minimo di 3 (tre) attrazioni.
2. Il parco divertimenti tradizionale del Comune è il Luna Park della Festa Patronale di San Giovanni nel mese di Giugno con orario di apertura dalle ore 09.00 alle ore 24.00, posizionato nell'area di mq. 3.168 circa, censita al Foglio 2, mappali 814, 821, 830, 838 e 847 del N.C.T. sita in Via Del Tintoretto accanto a quella sportiva, previa identificazione nello strumento di governo del territorio.
3. La Giunta Comunale ha facoltà di prevedere, con apposita deliberazione, ulteriori parchi di realizzazione occasionale, definendo contestualmente l'area interessata, il numero delle attrazioni ammesse, e gli orari di apertura al pubblico.

Art. 4- Organico attuale dei Parchi di divertimento tradizionali

1. Sulla base della planimetria del parco divertimenti allegata che è parte integrante del presente regolamento, viene stabilito come segue l'organico ottimale massimo del parco:
2. Grandi attrazioni: per un numero totale di quattro attrazioni (compresa giostra novità)
Medie attrazioni: per un numero totale di cinque attrazioni
Piccole attrazioni: per un numero totale di cinque attrazioni
3. Attività complementari: tali attività sono ammesse nella misura prevista dall'art. 13 del presente regolamento, secondo un criterio di equa distribuzione tra banchi di vendita e somministrazione e comunque comprese nel numero delle 16 attrazioni totali di cui alla planimetria allegata al presente regolamento.
4. Ai fini del presente articolo rientrano nella stessa tipologia o tipo le attrazioni ricomprese nella stessa classificazione ministeriale nonché quelle che presentano caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche uguali o simili indipendentemente dalla categoria in cui sono classificate.
5. L'organico attuale è composto da:
 - a) TITOLARI DI CONCESSIONE che abbiano maturato un'anzianità di partecipazione alla manifestazione o che, eventualmente abbiano richiesto modifiche e/o sostituzioni di attrazioni;

- b) TITOLARI DI CONCESSIONE per le attività definite "complementari" dal presente regolamento (comma 3).
 - c) INTEGRAZIONI : attrazioni di novità e di grande richiamo di cui all'art. 4 del presente regolamento.
6. Non sono ammesse attrazioni che possano entrare in concorrenza con quelle già preesistenti.
 7. L'insieme produrrà l'organico del parco.
 8. All'interno del parco, gli spazi liberi tra i perimetri massimi delle singole attrazioni, che costituiscono vie di fuga e vie di accesso dei mezzi di soccorso, oltre che passaggi pedonali, dovranno avere una misura minima di metri cinque.
 9. I partecipanti dovranno nominare un Rappresentante del parco che si relazionerà con l'amministrazione comunale e fornirà tutta la documentazione necessaria per la realizzazione del parco nel suo insieme. Ogni partecipante dovrà invece produrre, in allegato alla domanda generale, tutta la documentazione di propria competenza, relativa alla propria attività ed alla propria attrazione.
 10. Su tale base verrà rilasciata un'unica autorizzazione per l'esercizio del Luna Park agli esercenti, previa tutte le verifiche necessarie.
 11. Nell'ambito dell'organico del parco è prevista un'adeguata superficie per installare attrazioni novità di grande richiamo e/o di spettacolarità, nel rispetto dell'organico del parco, così come sarà indicata nella planimetria.
 12. Sono considerate novità quelle attrazioni, provviste di licenza ex art.69 T.U.L.P.S. oppure di documentazione attestante l'avvenuta richiesta di inserimento nell'elenco Ministeriale di cui all'art.4 della L.337/68, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.
 13. Qualora non siano presentate attrazioni con caratteristiche di cui al precedente comma, l'amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio potrà inserire nello spazio destinato alla novità, un'attrazione non compresa nell'organico del parco che manchi da più tempo sulla piazza.
 14. Lo spazio destinato alla novità non potrà in alcun caso, essere messo in discussione a fronte di sostituzione e/o-ampliamenti di attrazioni già partecipanti.

Art. 5 - Richiesta di realizzazione Luna Park

1. La richiesta per la realizzazione del Luna Park di San Giovanni è presentata in carta legale al competente Ufficio Comunale SUAP nei termini di seguito indicati.
2. In essa il richiedente, rappresentante del Parco divertimenti, deve chiedere a nome suo e degli altri partecipanti di voler allestire il parco divertimenti di cui dovrà produrre adeguata ed aggiornata documentazione, ed in particolare:
 - a) Planimetria dell'area interessata dal posizionamento delle attrazioni, con individuazione delle strutture, attrezzature e vie d'esodo,
 - b) Piano di Sicurezza, Antincendio ed Antiterrorismo della manifestazione,

- c) Piano di Soccorso Sanitario,
- d) Piano di sicurezza COVID,
- e) Comunicazioni alla Questura di Novara per la Pubblica Sicurezza ed al Servizio Sanitario 118 per la sicurezza sanitaria, con le relative attestazioni di consegna o risposte.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di ogni partecipante, effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di quanto segue:

- a. Generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, recapito e-mail e/o PEC; per le società tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
- b. Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, indicando numero e data di iscrizione;
- c. Tipologia e precisa indicazione dell'attrazione, in base all'elenco ministeriale di cui all'art.4 del D.M. 337/1968 e relativo Codice Identificativo;
- d. I dati di ingombro dell'attrazione con le relative pertinenze (cassa, pedana,...), considerando le connesse distanze di sicurezza, evidenziando eventuali esigenze di variazione rispetto all'anno precedente, come riportati sulla planimetria;
- e. Il numero e l'ingombro dei mezzi di servizio, con relative targhe e dimensioni dell'area occupata;
- f. licenza di esercizio ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S.;

allegando poi per ciascun partecipante:

- 1. copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore,
- 2. copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza,
- 3. copia dei contratti e della documentazione inerente eventuali cessioni, subentri o modifiche dell'attività,
- 4. copia di idonea polizza assicurativa R.C. valida per tutta la durata della manifestazione copia del certificazione attestante il codice identificativo per ogni singola attrazione; copia del libretto di uso e manutenzione, il log book aggiornato con le verifiche correttamente compilato ai sensi del D.M. 18/05/2007,
- 5. collaudo annuale dell'attrazione,
- 6. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali,
- 7. Copia di certificato Codice Identificativo Attrazione,
- 8. autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Procedimento per la realizzazione del Luna Park

- 1. La richiesta di realizzazione del Luna Park di San Giovanni deve essere presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione al SUAP.
- 2. La domanda verrà valutata dalla Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo che emetterà parere tecnico di competenza nel caso di presenza contemporanea di oltre 200 persone, mentre in caso di presenza contemporanea di un numero di persone pari o inferiore a 200 per l'intero parco, si applicherà l'art. 141 del Regolamento TULPS approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 con la presentazione di una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la rispondenza degli impianti alle regole tecniche ministeriali.

3. In caso di parere positivo, questo verrà comunicato entro venti giorni al Responsabile del Parco.
4. Nei successivi 10 giorni il richiedente trasmette al Comune la comprova degli avvenuti adempimenti di cui al successivo quinto comma. Il Comune rilascia quindi il provvedimento per la realizzazione del Pubblico Trattenimento, con le prescrizioni ed obblighi eventualmente necessari per il corretto svolgimento dell'attività e per la predisposizione del Luna Park.
5. In caso di parere negativo o di prescrizioni di rilevante importanza da parte della Commissione di Vigilanza, la situazione dovrà essere regolarizzata, pena la non realizzabilità della manifestazione.
6. Le eventuali rinunce dei singoli partecipanti, dovranno essere valutate dal Responsabile del Parco che potrà sostituire l'attrazione mancante con una alternativa.
7. L'assegnazione è subordinata al pagamento, nei termini stabiliti dal Comune, del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico e della tariffa per l'asporto di rifiuti all'ente competente, in conformità alle normative vigenti.

Art. 7 - Efficacia degli atti

1. L'atto di assenso all'occupazione di suolo comunale e la Licenza di Pubblico Trattenimento sono temporanei, personali e non esonerano il titolare ed i suoi rappresentanti dal munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre norme.
2. In particolare l'utilizzazione dell'area assegnata è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ed indicate nel provvedimento rilasciato, nonché di quelle impartite dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
3. Gli esercenti devono gestire direttamente l'attrazione; nella gestione possono essere coadiuvati dai componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui l'esercente sia titolare di più attrazioni, o in caso di certificato impedimento, può essere sostituito da un rappresentante in possesso dei requisiti; il rappresentante deve essere inserito nella licenza di esercizio.

Art. 8 - Obblighi dell'assegnatario

1. Il concessionario, prima del ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e della relativa autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante, dovrà produrre la seguente documentazione per ogni attrazione:
 - Certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione di conformità (da produrre ad installazione avvenuta);
 - Dichiarazione circa il numero e il tipo d'estintori in dotazione, ove prescritti;
 - Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2), o quanto diversamente richiesto dalla Commissione di Vigilanza.
2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a

quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, l'esercente interessato verrà escluso dal Luna Park ed, eventualmente sostituito con un altro in grado di produrre tale documentazione.

3. Il concessionario deve inoltre:

- a) Ritirare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e versare il dovuto corrispettivo prima di procedere all'esercizio dell'attrazione; quest'ultimo potrà essere effettuato non prima della data stabilita e nell'ambito dell'area assegnata;
- b) Provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni secondo le direttive dei Piani di Sicurezza o della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- c) Munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali altre documentazioni prescritte;
- d) Provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, che andranno raccolti in recipienti chiusi, secondo le norme della raccolta differenziata, nonché alla pulizia dell'area;
- e) Garantire un adeguato controllo da parte delle Autorità preposte allo smaltimento delle acque reflue.

4. Nel corso dell'attività del Parco, il concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- a) rispettare gli orari di apertura e chiusura stabiliti dal Comune;
- b) occupare l'area assegnata, per tutto il periodo della manifestazione, con l'attrazione o le attrazioni per le quali è stata concessa l'area, con il medesimo ingombro e caratteristiche di cui alla concessione ed alla planimetria presentata ed approvata;
- c) offrire, per tutto il periodo e l'orario della manifestazione, l'attrazione a tutti coloro che intendano fruirne;
- d) contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia o chiedere preventivamente l'emissione di apposita autorizzazione in deroga;
- e) mantenere l'area assegnata in condizioni di pulizia e decoro;
- f) esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) l'elenco prezzi;
- g) restituire l'area, ad avvenuto smontaggio dell'attrazione, nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta;
- h) non tenere mezzi non autorizzati all'esterno dell'area del Parco e non circolare o sostare con veicoli al suo interno, salvo operazioni di montaggio e smontaggio;
- i) rispettare il Regolamento del Comune di Romentino relativo agli Animali, per l'esercizio di ogni attività comportante l'utilizzo di animali, essendo comunque vietata la posta in palio di pesci o altri animali, seguendo le indicazioni dell'A.S.L. competente.

5. Gli esercenti sono responsabili per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.

Art. 9 - Mezzi di abitazione

1. I mezzi di abitazione mobile non possono essere parcheggiati nell'area adibita a Parco, ma devono essere parcheggiati nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale, che devono essere disposte di idonee strutture per gli scarichi delle acque reflue e di impianti elettrici e antincendio adeguati.
2. In particolare, l'area destinata allo stazionamento di detti veicoli, salvo future variazioni, è quella di Via Del Tintoretto sul lato opposto della strada di fronte all'area del Parco Divertimenti, individuata e censita al Foglio 1, mappale 1112 del N.C.T.
3. L'occupazione di tali aree con i suddetti mezzi non può avvenire prima di 8 giorni dall'inizio del parco divertimenti e deve terminare non oltre 6 giorni dalla fine.
4. Gli operatori sono obbligati al pagamento delle forniture idrica e di energia elettrica, nonché degli oneri per la pulizia e la raccolta e smaltimento dei rifiuti, eventualmente dovuti in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunale,
5. Gli operatori sono obbligati ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste nel comune di Romentino sia presso le attrazioni, sia presso i mezzi di abitazione

Art. 10 – Sanzioni

1. La violazione degli obblighi o dei divieti imposti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, stabilita in una somma da € 50,00 ad € 500,00, la sospensione di un giorno, durante la manifestazione in cui ha avuto luogo la sanzione, dell'esercizio dell'attività sanzionata; se la violazione viene reiterata durante il corso della medesima manifestazione, comporterà l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del Parco.

Art. 11 – Subentri

1. Il subingresso, per atto tra vivi o per successione per cause di morte, nella titolarità dell'azienda comporta il riconoscimento della relativa frequenza.
2. La cessione dell'attrazione è comprovata con l'esibizione del relativo atto notarile e dalla annotazione conseguente sui documenti di registrazione dell'attrazione di cui trattasi.
3. In caso di scioglimento di una società, non vi è trasmissione ai singoli soci dei benefici maturati dalla attrazione, ma esclusivamente al soggetto che subentra nella titolarità della gestione dell'attrazione medesima.

Art. 12 - Sostituzione definitiva dell'attrazione

1. Premesso che per "CATEGORIA" si intende la fascia in cui sono collocate le diverse attrazioni (grande, media, piccola), che per tipologia o "tipo" si intende l'attrazione all'interno delle singole fasce e che per "fronte" si intende il lato dell'attività che si affaccia

sui viali interni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 (organico ottimale), si stabilisce che:

- il diritto alla partecipazione rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata viene sostituita con altra dello stesso tipo e dimensione ovvero dello stesso tipo e di dimensioni inferiori.
 - rimane altresì invariato anche in caso di sostituzione di attrazione con altra ricompresa all'interno della medesima categoria ma di tipo diverso e con dimensioni uguali o inferiori alla vecchia attrazione, sempreché prevista dall'organico di cui all'art. 4
2. L'ampliamento o la sostituzione dell'attrazione che comporti un aumento delle dimensioni della stessa, comporterà l'eventuale esclusione, su valutazione del Rappresentante del Parco, nel caso non risultasse spazio sufficiente in planimetria.
 3. Per aumento delle dimensioni si intende sia l'aumento della superficie occupata espressa in metri quadrati, sia l'aumento del fronte dell'attrazione espresso in metri lineari.
 4. La valutazione dell'ampliamento e/o sostituzione di attrazione da parte del Responsabile, verrà effettuata conformemente alla planimetria e compatibilmente alla disponibilità di superficie, salvaguardando l'area destinata alle attrazioni novità.
 5. La posizione delle attrazioni, nella planimetria del parco, conseguente ai cambi, sostituzioni e ampliamenti, previsti dal presente articolo, non dovrà pregiudicare i diritti di altri partecipanti al parco e la sicurezza dello stesso.

Art. 13 – Attività commerciali e di ristorazione nel Parco

1. Nell'ambito del Parco è ammessa la presenza di attività commerciali e di ristorazione, che dovranno essere ricomprese nella planimetria presentata, nei limiti individuati dall'Amministrazione comunale, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio e somministrazione su aree pubbliche ed in materia igienico-sanitaria, anche al fine di ridurre al minimo effetti negativi sulle abitazioni ed attività circostanti.
2. Le prescrizioni previste per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, per l'installazione, l'esercizio e lo smontaggio, valgono anche per le strutture di ristorazione.

TITOLO III - Circhi ed altre attività dello spettacolo viaggiante non costituenti parco di divertimento

Art. 14- Ubicazione e frequenza delle manifestazioni

1. L'installazione di circhi è consentita nelle aree a ciò destinate:

- i. pubbliche: in Via Del Tintoretto, nella medesima area dove viene posizionato il Luna Park,
 - ii. private, purché idonee per dimensione e localizzazione, previa deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale.
2. Non sono concesse più di tre manifestazioni annuali di circhi, con il vincolo che tra due manifestazioni successive intercorra un periodo di almeno novanta giorni. Nel caso di domande concorrenti, per lo stesso periodo, l'ordine di precedenza è dato dall'ordine di ricezione della domanda al SUAP o al protocollo comunale.
 3. L'installazione di altre attività dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi di divertimento, è consentita nelle aree a ciò destinate, pubbliche e private, purché idonee per dimensione e localizzazione, previa deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale o, nel caso di piccole attrazioni con capienza massima fino a 200 persone, anche su sola concessione di suolo pubblico, previa presentazione di tutta la documentazione tecnica necessaria, compresa la presentazione di una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la rispondenza degli impianti alle regole tecniche ministeriali, di cui all'art. 141 del Regolamento TULPS.
 4. L'occupazione del suolo pubblico per le singole attrazioni non potrà essere concessa nell'arco temporale compreso fra sessanta giorni prima della realizzazione del luna park della festa patronale e la data di inizio del luna park stesso o durante il suo svolgimento.

Art. 15-Domanda per l' installazione

1. Chiunque intenda collocare ed esercitare nel territorio del Comune, su aree pubbliche o private, un circo o un'altra attività dello spettacolo viaggiante deve presentare apposita domanda al Comune almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
2. Oltre a quanto indicato nell'art. 5, compatibilmente col tipo di attività, nella domanda si deve dichiarare:
 - a) L'ubicazione dell'area ed il periodo per il quale si intende occuparla
 - b) La distribuzione planimetrica delle varie componenti costitutive dell'insediamento, con apposito elaborato datato e firmato
 - c) Il programma degli spettacoli
 - d) Nel caso di area privata, la disponibilità dell'area e del preventivo nulla osta della Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacolo, salvo il caso di presenza contemporanea di un numero di persone inferiore a 200, nel qual caso si applica l'art. 141 TULPS.
 - e) Nel caso di circhi:
 - Il diametro in metri del tendone, la capienza di spettatori, il numero di addetti
 - Il numero e la dimensione di ingombro delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari per lo spettacolo e per la permanenza nel luogo
 - nel caso di presenza di animali, l'elenco completo e aggiornato del numero di esemplari e delle specie autorizzate ad essere trasportati e/o ospitati; l'impegno al rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente del 13.4.2006 nonché l'autorizzazione dell'ASL competente per il territorio di Romentino alla detenzione degli animali.
3. Le domande che perverranno all'Amministrazione Comunale incomplete non saranno prese in considerazione.

Art. 16 – Criteri di concessione

1. La concessione è rilasciata dal Responsabile di Area incaricato dall'Amministrazione Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, previo esame della disponibilità dell'area richiesta, compatibilmente con la natura degli spettacoli e delle attività esercitate.
2. L'esito della domanda è comunicato agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Ai concessionari può essere richiesto, prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale in un ammontare determinato dall'Ufficio comunale competente in materia di patrimonio, entro il termine stabilito dal Comune, che verrà introitato dal Comune nel caso di inosservanza delle disposizioni e prescrizioni dell'autorizzazione o in caso di danni all'area o sue pertinenze ed attrezzature o in caso di mancata pulizia dell'area concessa.
4. Il concessionario conferma la propria partecipazione o la sua rinuncia entro il termine stabilito dal Comune.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti solidi, in conformità alla normativa vigente.
6. Il concessionario, nel caso in cui:
 - a) rinunci alla concessione senza valida giustificazione, comprovata da relativa documentazione, oltre il termine stabilito dal Comune
 - b) non versi gli importi previsti dal presente Regolamento
 - c) non rispetti i tempi previsti nella concessione relativi al montaggio, inizio, fine e smontaggio
 - d) fornisca all'Amministrazione Comunale notizie o dichiarazioni non veritiere,

non potrà svolgere attività di circo o altra attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Romentino, nell'anno in corso e in quello successivo.
7. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

Art. 17 - Obblighi dell'imprenditore circense

1. Nello svolgimento dell'attività, il gestore si obbliga a:
 - a) Rispettare gli obblighi contenuti nell'atto di concessione;
 - b) Concludere gli spettacoli non oltre le ore 24.00;
 - c) Garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per la permanenza sia per l'accesso e il deflusso degli spettatori;
 - d) Rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore o chiederne, eventualmente una deroga all'ufficio competente;
 - e) Tenere sempre l'area, pubblica o privata, in condizioni di decoro e pulizia;
 - f) Assicurare idonee condizioni di tenuta degli animali, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di

- tutela stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente e dell'ASL competente;
- g) Garantire la disponibilità di idonei servizi igienici, mantenuti in condizioni di costante pulizia;
 - h) Restituire l'area utilizzata nelle condizioni di ricevimento.
2. E' vietato sub-concedere l'area a terzi.
 3. In conformità con la vigente normativa in materia, le attrezzature installate, prima dell'inizio delle attività, devono essere sottoposte a controllo da parte della Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo o certificate con la presentazione di una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la rispondenza degli impianti alle regole tecniche ministeriali, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento TULPS in caso di capienza pari o inferiore alle 200 persone.
 4. La violazione degli obblighi e dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, stabilita in una somma da € 50,00 ad € 500,00, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

Art. 18 - Disciplina d'uso

1. I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e sicurezza. Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Devono evitare qualsiasi motivo di disturbo ed osservare le norme vigenti per il funzionamento degli impianti installati, osservare le norme vigenti e le prescrizioni inserite nella concessione e quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. In caso di grave inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può imporre, oltre alle sanzioni specificamente previste, anche l'immediato allontanamento senza diritto a rimborso alcuno.

TITOLOIV- Attrazioni singole

Art. 19 - Concessione

1. E' consentita l'installazione di singole attrezzature di divertimento su area pubblica per cui è ammessa tale installazione, previa concessione da parte del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione è temporanea, di norma di durata non superiore a 60 giorni, eccezionalmente prorogabili a 90 giorni. Per singole attrazioni o per piccoli complessi, non costituenti parchi di divertimento, da installare in parchi urbani, in zone a verde e in altre aree idonee secondo lo strumento di governo del territorio, possono essere rilasciate concessioni rinnovabili, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, sentiti i settori comunali competenti in urbanistica e polizia locale.

Art. 20 - Procedura ed obblighi

1. L'interessato deve presentare domanda almeno 60 giorni prima del periodo richiesto.

- L'occupazione di area pubblica viene concessa con atto del Responsabile di Area, previo pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Per effetto della concessione di suolo, il concessionario assume i seguenti obblighi:
 - Fornire al pubblico l'attività per cui ha richiesto la concessione e non altra;
 - Mantenere sempre pulita ed in perfetto stato di decoro l'area concessa;
 - Garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per l'utilizzo dell'attrazione sia per la permanenza in prossimità della stessa;
 - Rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore;
 - Rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività.
 3. E' vietato sub concedere l'area a terzi.
 4. La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, stabilita in una somma da € 50,00 ad € 500,00, l'esclusione del rilascio della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 21 – Attività di controllo

1. La Polizia Municipale svolge attività di controllo in ordine al corretto svolgimento delle manifestazioni e alle regolarità delle stesse in adempimento delle disposizioni stabilite nelle concessioni e nelle autorizzazioni e, per quanto di competenza, a quelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 22 - Norme finali

1. Nel caso di sussistenza di situazioni non previste o non codificate dal presente Regolamento, la cui risoluzione sia indispensabile per il buon funzionamento delle attività da svolgere, il Responsabile di Area competente, sentite le organizzazioni di categoria, provvede per quanto necessario con proprio provvedimento.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di prevedere l'obbligo di deposito cauzionale, in caso di manifestazioni di particolare importanza o di durata prolungata nel tempo ovvero nel caso di pregresse violazioni regolamentari da parte del richiedente l'assegnazione dell'area.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti comunali aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente Regolamento.